

## Parametri di competenza ETC

Definizione dei criteri di valorizzazione in sede di prima predisposizione all'interno del periodo regolatorio 2026-2029



Aprile 2026

Il presente documento è stato redatto con il supporto e la collaborazione di ANEA  
- Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti.



## INDICE

CONTESTO	<b>3</b>
1. METODO PER LA DEFINIZIONE DEL COEFFICIENTE $\gamma_{1,a}$	<b>3</b>
2. METODO PER LA DEFINIZIONE DEL COEFFICIENTE $\gamma_{2,a}$	<b>5</b>
3. METODO DI CALCOLO PER LA DEFINIZIONE DEL $ba$	<b>7</b>
4. METODO DI CALCOLO PER LA DEFINIZIONE COEFFICIENTE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ $Xa$	<b>8</b>
5. ALTRI PARAMETRI DETERMINATI DALL'ETC	<b>9</b>
5.1 CALCOLO DEL MACRO INDICATORE R1	<b>9</b>
Calcolo del parametro <b><i>QRD_SC, si e Qconf_SC,si</i></b>	<b>9</b>
5.2 CALCOLO DEL MACRO INDICATORE R2	<b>11</b>
Criteri di calcolo del parametro <b><i>QRD_FO, FU</i></b>	<b>12</b>
Calcolo del parametro <b><i>Qavv_ricRD_FO, FU</i></b>	<b>12</b>
Calcolo dei parametri <b><i>MNCi e n</i></b>	<b>12</b>
5.3 COEFFICIENTI CHE DETERMINANO IL LIMITE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	<b>12</b>
5.4 DEFINIZIONE DEI COSTI PREVISIONALI	<b>14</b>
6. PRECISAZIONI IN MATERIA DI FATTORE DI SHARING	<b>15</b>

## CONTESTO

AGER, in qualità di Ente territorialmente competente (ETC) ai sensi del MTR-3 di ARERA, è tenuto a elaborare le ipotesi di aggiornamento delle modalità di calcolo dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, da applicare ai PEF del vigente periodo regolatorio. Di seguito si illustrano i criteri proposti per la definizione e la quantificazione di tali parametri. In particolare, AGER definisce le modalità di determinazione dei seguenti elementi rilevanti ai fini tariffari:

- Coefficiente  $\gamma_{1,a}$
- Coefficiente  $\gamma_{2,a}$
- Fattore di sharing  $b_a$
- Macro Indicatore R1
- Macro Indicatore R2
- Coefficiente  $X_a$
- Coefficiente  $K_{reg}$
- Eventuali costi previsionali ( $CO_{new}^{exp}$ ,  $CO_{ANT}$ )

Nella determinazione di ciascun parametro di propria competenza, AGER si riserva di adottare proprie singolari valutazioni, con motivazione espressa nei provvedimenti di validazione e nei limiti della discrezionalità attribuita all'ETC dal MTR-3, ove ricorrano circostanze o condizioni dell'ambito che, ove non considerate, comprometterebbero l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

### 1. METODO PER LA DEFINIZIONE DEL COEFFICIENTE $\gamma_{1,a}$

In continuità con quanto previsto dal precedente metodo tariffario (MTR-2), anche nel MTR-3 il coefficiente  $\gamma_{1,a}$  è determinato dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Ai fini della determinazione del coefficiente  $\gamma_{1,a}$ , AGER adotta i criteri di seguito indicati:

- il valore massimo del coefficiente  $\gamma_{1,a}$ , pari a 0,0, è attribuito ai bacini che conseguono una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 70%;
- il valore minimo del coefficiente  $\gamma_{1,a}$ , pari a -0,4, è attribuito ai bacini che registrano una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 50%;
- il valore soglia del coefficiente  $\gamma_{1,a}$ , pari a -0,2, che discrimina tra livelli prestazionali soddisfacenti e insoddisfacenti, è attribuito ai bacini che conseguono una percentuale di raccolta differenziata pari al 65%, in coerenza con l'obiettivo nazionale previsto dall'articolo 205 del Decreto Legislativo 152/2006;
- per valori di raccolta differenziata compresi tra il 50% e il 65% e tra il 65% e il 70%, il coefficiente  $\gamma_{1,a}$  è determinato mediante interpolazione lineare.

In termini matematici, si applica il seguente calcolo. Siano:

$RD_{(a-2)}$ : la percentuale di RD ottenuta nell'anno "n-2" (2024)

$RD_{ob}$ : il 70% di raccolta differenziata;

$RD_{ob\_min}$ : il 65% di raccolta differenziata;

$RD_{min}$ : 50% di raccolta differenziata;

$\Delta rd_{sod}$  la differenza tra  $RD_{ob}$  e  $RD_{ob,min}$ ;

$\Delta rd_{ins}$ : la differenza tra  $RD_{ob,min}$  e  $RD_{min}$ ;

$\gamma_{1,min}$  : il valore minimo di  $\gamma_{1,a}$  posto dal metodo pari a -0,4;

$\gamma_{1,med}$ : il valore soglia di  $\gamma_{1,a}$  per la valutazione “soddisfacente” posto dal metodo pari a -0,2;

$\gamma_{1,max}$ : il valore massimo di  $\gamma_{1,a}$  posto dal metodo pari a 0,0;

per i bacini tariffari in cui  $RD_{(a-2)} \geq RD_{ob,min}$

se  $RD_{(a-2)} \geq RD_{ob}$

$$\gamma_{1,a} = \gamma_{1,max} = 0,0$$

se  $RD_{(a-2)} < RD_{ob}$

$$\gamma_{1,a} = \frac{RD_{(a-2)} - RD_{ob,min}}{\Delta rd_{sod}} \cdot (\gamma_{1,max} - \gamma_{1,med}) + \gamma_{1,max}$$

ovvero

$$\gamma_{1,a} = \frac{RD_{(a-2)} - 70\%}{5\%} \cdot (+0,2)$$

In subordine a quanto sopra riportato, vengono altresì considerate soddisfacenti le prestazioni ottenute nei bacini tariffari in cui si è verificato un miglioramento della raccolta differenziata rispetto alla precedente manovra tariffaria (2024-2025) di almeno 5 punti percentuali. In tal caso, anche se la raccolta differenziata risulta essere inferiore viene considerato “soddisfacente” il bacino tariffario ed attribuito un valore di  $\gamma_{1,a}$  pari a -0,2.

Pertanto, per i bacini tariffari in cui  $RD_{(a-2)} < RD_{ob,min}$ :

se  $RD_{(a-2)} \geq (RD_{(a-4)} + 5\%)$

$$\gamma_{1,a} = \gamma_{1,med} = -0,2$$

se  $RD_{(a-2)} < (RD_{(a-4)} + 5\%)$

se  $RD_{(a-2)} < RD_{min}$

$$\gamma_{1,a} = \gamma_{1,min} = -0,4$$

se  $RD_{(a-2)} \geq RD_{min}$

$$\gamma_{1,a} = \frac{RD_{(a-2)} - RD_{ob,min}}{\Delta rd_{ins}} \cdot (\gamma_{1,med} - \gamma_{1,min}) + \gamma_{1,med}$$

ovvero

$$\gamma_{1,a} = \frac{RD_{(a-2)} - 0,65\%}{0,15} \cdot (+0,2) - 0,2$$

## 2. METODO PER LA DEFINIZIONE DEL COEFFICIENTE $\gamma_{2,a}$

Il MTR-3 prevede che il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  sia definito dall'Ente territorialmente competente (ETC) in funzione del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

A tal fine, si tiene conto, tra l'altro:

- della percentuale di frazioni estranee rilevate nella raccolta differenziata;
- della quota di rifiuti effettivamente avviata a recupero.

In relazione al terzo periodo regolatorio, il MTR-3 stabilisce che il valore del coefficiente  $\gamma_{2,a}$  possa essere considerato "soddisfacente" nei seguenti casi:

- in via ordinaria, qualora il valore del macro-indicatore R1 riferito all'anno (a-2) sia pari o superiore a 0,85;
- in via alternativa, ai sensi dell'art. 3.3. del MTR-3 e su istanza del gestore, qualora il valore di  $R1_{(a-2)}$ , pur essendo inferiore a 0,85, evidenzi nel biennio 2024–2025 il conseguimento degli obiettivi di miglioramento previsti dalla Tabella 1, comma 6.7, della RQTR. In tale caso, il valore di partenza è rappresentato dal macro-indicatore R1 determinato sulla base dei dati 2022, ricalcolato con riferimento ai soli rifiuti da imballaggio (metodo alternativo).

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
R1 <sub>a</sub>	Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi	A	$R1_a \geq 0,85$	Mantenimento
		B	$0,75 \leq R1_a < 0,85$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,015$
		C	$0,65 \leq R1_a < 0,75$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,020$
		D	$0,55 \leq R1_a < 0,65$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,025$
		E	$0,45 \leq R1_a < 0,55$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,030$
		F	$0,35 \leq R1_a < 0,45$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,035$
		G	$0,25 \leq R1_a < 0,35$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,040$
		H	$0,15 \leq R1_a < 0,25$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,045$
		I	$R1_a < 0,15$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,050$

Si precisa che la condizionalità di cui alla lettera b) è valutata dall'ETC esclusivamente su specifica richiesta del gestore. In tal caso, il gestore è tenuto a integrare la documentazione trasmessa ad AGER, fornendo i dati necessari al calcolo del macro-indicatore R1 con riferimento all'anno 2022.

Di seguito sono riportate le formule utilizzate per il calcolo sopra descritto, descrivendo.

### A. Metodo ordinario:

Siano:

$R1_{max}$ : 0,95 il valore di R1 da raggiungere per ottenere  $\gamma_{2,max}$

$R1_{med}$ : valore soglia di R1 per la valutazione "soddisfacente" posto pari 0,85

$R1_{min}$ : 0,50 il valore di R1 al di sotto del quale (e con cui) si ottiene  $\gamma_{2,min}$

$R1_a$ : indicatore R1 di cui all'Art 6.4 del RQTR calcolato con i dati rifiuti 2024

$\gamma_{2,min}$ : il valore minimo di  $\gamma_{2,a}$  posto dal metodo pari a -0,3

$\gamma_{2,med}$ : il valore soglia di  $\gamma_{2,a}$  per la valutazione "soddisfacente" posto dal metodo pari a -0,15

$\gamma_{2,max}$ : il valore massimo di  $\gamma_{2,a}$  posto dal metodo pari a 0,0

per i bacini tariffari in cui  $R1_a > R1_{med}$

se  $R1_a \geq R1_{max}$

$$\gamma_{2,a} = \gamma_{2,max} = 0,0$$

se  $R1_a < R1_{max}$

$$\gamma_{2,a} = \gamma_{2,med} + \frac{R1_a - R1_{med}}{R1_{max} - R1_{med}} \cdot (\gamma_{2,max} - \gamma_{2,med})$$

ovvero

$$\gamma_{2,a} = -0,15 + \frac{R1_a - 0,85}{0,1} \cdot (0,15)$$

#### B. Metodo alternativo di cui all'art. 3.3. del MTR-3:

Siano:

$R1_a$ : valore di R1 calcolato con i dati dell'anno 2024;

$R1_{ob}$ : valore obiettivo di R1 per l'anno 2024 (da tabella RQTR), assumendo come valore di partenza il valore del macro-indicatore R1 determinato sulla base dei dati 2022;

$R1_{max}$ : valore obiettivo di R1 pari a 0,95;

$\gamma_{2,med}$ : il valore soglia di  $\gamma_{2,a}$  per la valutazione "soddisfacente" posto dal metodo pari a -0,15;

$\gamma_{2,max}$ : il valore massimo di  $\gamma_{2,a}$  posto dal metodo pari a 0,0

per i bacini tariffari in cui  $R1_a \geq R1_{ob}$

se  $R1_a \geq R1_{max}$

$$\gamma_{2,a} = \gamma_{2,max} = 0,0$$

se  $R1_a < R1_{max}$

$$\gamma_2 = \frac{R1_{max} - R1_a}{R1_{max} - R1_{ob}} \times (\gamma_{2,max} + \gamma_{2,med})$$

ovvero

$$\gamma_{2,a} = \frac{0,95 - R1_a}{0,95 - R1_{ob}} \times (-0,15)$$

Per i bacini tariffari in cui viene rilevato  $R1_a < 0,85$  senza raggiungere gli obiettivi di miglioramento sopra citati ( $R1_a < R1_{ob}$ )  $\gamma_{2,a}$  è classificato "non soddisfacente" e viene calcolato con la seguente formula:

$$\gamma_{2,a} = \frac{R1_a - R1_{min}}{R1_{med} - R1_{min}} \times (\gamma_{2,med} - \gamma_{2,min}) + \gamma_{2,min}$$

in cui:

$R1_a$ : valore di R1 calcolato con i dati dell'anno 2024;

$R1_{med}$ : valore soglia di R1 per la valutazione "soddisfacente" posto pari 0,85

$R1_{min}$ : 0,50 il valore di R1 al di sotto del quale (e con cui) si ottiene  $\gamma_{2,min}$

$\gamma_{2,min}$ : il valore minimo di  $\gamma_{2,a}$  posto dal metodo pari a -0,3

$\gamma_{2,med}$ : il valore soglia di  $\gamma_{2,a}$  per la valutazione "soddisfacente" posto dal metodo pari a -0,15

### 3. METODO DI CALCOLO PER LA DEFINIZIONE DEL $b_a$

Il range del coefficiente di sharing previsto dal MTR-3 è ricompreso nell'intervallo [0,2; 0,9] ed è applicato sia ai ricavi derivanti dai sistemi di compliance sia ai ricavi di mercato.

Il MTR-3 prevede, inoltre, che il valore del coefficiente sia determinato in funzione dei valori assunti dai coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ , collocandosi all'interno di uno specifico quadrante della matrice di riferimento.

Il fattore di sharing  $b_a$  sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti per il biennio 2026-

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

2027 viene valorizzato proporzionalmente al fattore  $\gamma_a$ , attribuendo al valore di  $\gamma_a$  massimo (0) il valore di  $b_a$  minimo (-0,2), e al valore di  $\gamma_a$  minimo (-0,7) il valore  $b$  massimo (0,9). Nel caso in cui il valore di  $b_a$  calcolato non sia compreso nel corretto quadrante previsto dalla tabella all'art.3.4 del MRT-3, viene attribuito il valore ammissibile dell'intervallo, arrotondato alla terza cifra decimale, più vicino. AGER si riserva di adottare proprie valutazioni, nel rispetto della discrezionalità propria attribuita dal MTR-3, con motivazione nei provvedimenti di validazione e nei limiti della discrezionalità attribuita all'ETC dal MTR-3, ove ricorrano circostanze o condizioni dell'ambito che, ove non considerate, comprometterebbero l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Ai fini della modulazione del fattore di sharing  $b_a$ , pertanto, AGER determina il valore del coefficiente proporzionalmente al fattore  $\gamma_a$  secondo i criteri di seguito indicati:

$b_{min, Qi}$ = intervallo inferiore di  $b$  individuato dalla matrice di cui all'art.3.4 del MTR- in base ai valori di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$

$b_{max, Qi}$ = intervallo superiore di  $b$  individuato dalla matrice di cui all'art.3.4 del MTR-3 in base ai valori di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$

$$\text{Se } 0,2 - \gamma_a = b_{min}; b_a = b_{min} = 0$$

$$\text{Se } 0,2 - \gamma_a = b_{max}; b_a = b_{max} = 0,9$$

$$\text{Se } b_{min} < 0,2 - \gamma_a < b_{max}; b_a = 0,2 - \gamma_a$$

#### 4. METODO DI CALCOLO PER LA DEFINIZIONE COEFFICIENTE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ $X_a$

Stante le direttrici regolatorie contenute nel MTR-3, si conferma le modalità di calcolo del coefficiente di produttività  $X_a$  rispetto a quanto previsto nella previgente metodologia, ma suddiviso in due componenti, tale per cui

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com,a}$$

dove:

- $X_{reg,a}$  è corrispondente al precedente coefficiente  $X_a$ ;
- $X_{com,a}$  è riferito al valore derivante dall'offerta di gara e può essere valorizzato solamente nel caso in cui la gara sia stata bandita ai sensi del Bando tipo ARERA di cui alla Delibera 596/2024/R/rif. Per questo motivo, in assenza delle informazioni necessarie da parte delle stazioni appaltanti, AGER valorizzerà  $X_{com,a}$  uguale a 0.

La valorizzazione di  $X_{reg,a}$ , in continuità con l'MTR-2, dipende da due ordini di valutazioni, esplicitate nella tabella seguente:

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
<b>QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO</b>  $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività:  $0.3\% < X_{reg,a} \leq 0.5\%$	Fattore di recupero di produttività:  $0.1\% < X_{reg,a} \leq 0.3\%$
	<b>LIVELLO AVANZATO</b>  $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività:  $0.1\% < X_{reg,a} \leq 0.3\%$	Fattore di recupero di produttività:  $X_{reg,a} = 0.1\%$

La qualità ambientale delle prestazioni viene valutata in base al valore  $\gamma_a$ , dato dalla somma dei valori di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  del bacino tariffario in esame, definiti come previsto nei precedenti articoli.

Il parametro può assumere valori compresi tra -0,7 e 0, ed il valore 0,5 esprime il limite tra livello di soddisfazione insoddisfacente o intermedio e livello avanzato. La valutazione ulteriore è invece fatta attraverso il confronto tra il costo unitario effettivo del servizio ed il Benchmark di riferimento. Per le annualità 2026 2027  $X_{reg,a}$  sarà valorizzato in modo lineare in funzione della distanza dagli estremi rispetto al posizionamento di  $(1 + \gamma_a)$  all'interno degli intervalli dei quadranti dello schema regolatorio.

## 5. ALTRI PARAMETRI DETERMINATI DALL'ETC

Nei seguenti paragrafi si riporta una descrizione degli ulteriori parametri che l'ETC deve determinare in applicazione del MTR-3.

### 5.1 CALCOLO DEL MACRO INDICATORE R1

Nel passaggio da MTR-2 e MTR-3 è previsto che il macro-indicatore R1 sia riferito al solo perimetro degli imballaggi, uniformandolo all'applicazione dell'indicatore  $H_a$ , che la sua denominazione diventi "Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi", e che sia definito come segue:

$$R1 = \text{Efficacia}_{AVV\_RIC_{RD\_SC,si}} = \text{Eff}_{RD\_SC,si} \cdot x \cdot QLT_{RD\_SC,si}$$

con

$$\text{Eff}_{RD\_SC,si} = \frac{Q_{conf\_SC,si}}{Q_{RD\_SC,si}} \quad \text{Indicatore di efficienza della raccolta differenziata degli imballaggi;}$$

e

$$QLT_{RD\_SC,si} = \frac{AR_{SC,si}^{AGG}}{AR_{max\_SC,si}^{AGG}} \quad \text{Indicatore di qualità della raccolta differenziata degli imballaggi.}$$

N.B. con il MTR-3 nel calcolo di R1 di base sono escluse:

- le frazioni merceologiche similari (ad es. carta raccolta congiuntamente al cartone);
- i flussi di rifiuti soggetti ad obblighi EPR non riferibili ad imballaggi (RAEE, Batterie, Olii usati o tessili).

In analogia con gli indicatori H e R2, anche per R1 è stata prevista dal MTR-3 la suddivisione in classi, a cui corrispondono specifici obiettivi di miglioramento o di mantenimento.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
R1 <sub>a</sub>	Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi	A	$R1_a \geq 0,85$	Mantenimento
		B	$0,75 \leq R1_a < 0,85$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,015$
		C	$0,65 \leq R1_a < 0,75$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,020$
		D	$0,55 \leq R1_a < 0,65$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,025$
		E	$0,45 \leq R1_a < 0,55$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,030$
		F	$0,35 \leq R1_a < 0,45$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,035$
		G	$0,25 \leq R1_a < 0,35$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,040$
		H	$0,15 \leq R1_a < 0,25$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,045$
		I	$R1_a < 0,15$	$R1_{a+1} \geq R1_a + 0,050$

Calcolo del parametro  $Q_{RD\_SC,si}$  e  $Q_{conf\_SC,si}$

Il valore di  $Q_{RD\_SC,si}$  è la quantità di rifiuti da imballaggio raccolta nel bacino tariffario, indipendentemente dalla modalità di raccolta.

$Q_{conf\_SC,si}$  è invece la somma delle quantità, delle medesime matrici di rifiuti, effettivamente ritirate dai consorzi di filiera o dal libero mercato.

Nel calcolo del parametro  $Q_{RD\_SC,si}$ , così come nel computo del parametro  $Q_{conf\_SC,si}$  non devono essere presi in considerazione i flussi di rifiuti conferiti autonomamente dal produttore dei rifiuti ai circuiti del recupero; Non vengono presi in considerazione i flussi di rifiuti oggetto di EPR non gestiti direttamente dal gestore ma dal

consorzio dei produttori (ad es. Coripet), per i quali non sia tracciabile un corrispettivo al gestore del Servizio Rifiuti o al Comune per le quantità raccolte.

Relativamente al Flusso C-RPET (EER 150102), nel caso in cui il conferimento avvenga nell'ambito dell'Accordo ANCI-CONAI (fasce A, B, C, D), si valorizzano i quantitativi per tipologia (A, B, C, D) in funzione del flusso effettivamente conferito agli impianti. I relativi contributi riconosciuti sui flussi PET dovranno invece essere contabilizzati separatamente alla stregua degli altri ricavi accessori.

Il valore di  $Q_{RD\_SC,si}$  deve trovare riscontro nelle dichiarazioni fornite ed elaborate da ARPA Puglia e successivamente riversate nelle Determinazioni della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 69 del 9 aprile 2025 (<https://www.regione.puglia.it/web/tributi/-/tributo-speciale-per-il-deposito-in-discarica-determinazione-dell-aliquota-2024-duplica-1>) e n. 92 del 16 maggio 2025 (<https://www.regione.puglia.it/web/tributi/-/ecotassa.-rettifica-tariffe-anno-2025.-vari-comuni>), ed è quindi oggettivamente e direttamente imputato al bacino tariffario in funzione delle quantità raccolte nell'anno 2024.

Per quanto riguarda la raccolta congiunta di carta, cartone e tetrapak (EER 200101) le percentuali di imballaggio e FMS sono definite convenzionalmente dal consorzio di riferimento pertanto è richiesta ai gestori la rendicontazione delle quantità complessivamente conferite.

Il valore di  $Q_{conf\_SC,si}$  viene misurato all'atto del conferimento dei rifiuti tra gestore della raccolta ed un diverso gestore dell'impianto di trattamento (che sia CC o direttamente CSS, o impianto a libero mercato), ed allo stesso momento di rilevazione occorre poi fare riferimento per il calcolo dell'indicatore relativo alla qualità del rifiuto conferito.

Nel calcolo dell'indicatore  $QLT_{RD\_SC,si}$  si prendono in considerazione al numeratore il totale  $AR_{SC,si}^{agg}$  dei ricavi ottenuti sul bacino tariffario in relazione alle quantità conferite ai consorzi di filiera o agli impianti a libero mercato limitatamente alle filiere di imballaggi individuate ai fini del calcolo dell'indicatore  $Q_{RD\_SC,si}$ , così come considerate nel calcolo dell'efficienza della raccolta. I corrispettivi maturati devono essere esplicitati per bacino tariffario, ed occorre fornire apposito dettaglio relativo ai ricavi di ciascuna frazione quando questi sono differenziati per qualità (ad es. flussi Corepla) riconosciuti sulle quantità risultanti dalle analisi merceologiche effettuate in ingresso all'impianto.

I ricavi imputati al numeratore ed al denominatore dell'indicatore devono essere coerenti con i ricavi, relativi alle filiere individuate, imputati nei PEF da MTR-3 nelle componenti dei ricavi AR e  $AR_{SC}$ , considerando o meno i corrispettivi ulteriori eventualmente riconosciuti per la pressatura o per il servizio di trasporto agli impianti. I ricavi devono essere considerati al lordo del costo di smaltimento della frazione estranea eventualmente imputato al conferitore dalla piattaforma consortile (tali flussi sono infatti già computati a riduzione dell'indicatore di efficienza delle raccolte).

I ricavi massimi teorici  $AR_{max\_SC,si}^{agg}$  posti al denominatore dell'indicatore rappresentano l'ipotetica applicazione dei corrispettivi massimi riconosciuti dai consorzi di filiera nella fascia di qualità più elevata moltiplicati per le quantità conferite e ritirate dai consorzi di filiera o dal libero mercato.

Sia nei ricavi effettivi che nei ricavi massimi teorici occorre considerare le componenti di ricavo eventualmente ottenute per prestazioni aggiuntive previste dagli allegati tecnici, ad esempio per trasporto o pressatura della plastica previsto da COREPLA, inclusi i ricavi addizionali riferiti al Consorzio CORIPET.

Nella tabella seguente si illustrano schematicamente per singola frazione differenziata il corrispettivo unitario massimo (euro/ton) dell'anno 2024 del contributo alla raccolta riconosciuto dai consorzi di filiera per la tipologia di flusso conferito di plastica e per la fascia di qualità più elevata delle altre frazioni di rifiuto.

Tabella

Frazione imballaggi	Fascia/Flusso	Pezzi massimi 2022	Euro/ton max 2024
Carta/cartone/Tetrapak	Selettiva 1° Fascia	121,66 €	145,42
Plastica	Flusso A	317,62 €	362,92
	Flusso B	83,85 €	95,81
	Flusso C	413,01 €	471,91
	Flusso D	309,86 €	353,34
	Flusso R-PET	429,53 €	490,79
	Flusso casse	-	95,81
Alluminio	Raccolte A+	419,31 €	479,11 €
	da impianti cernita (I fascia)	200,91	206,49
	da ritiro tappi (I fascia)	150,68	154,87
Acciaio	Fino al 4%	138,02 €	158,63
Vetro	Vetro	66,38 €	82,85
Legno	1° Fascia	17,12 €	17,12*

\*In assenza di accordo nazionale vigente si considera il corrispettivo massimo valevole per l'accordo precedente; per l'accordo Anci-Rilegno si considera il corrispettivo dell'anno 2019.

Ai fini del calcolo di R1 con dati 2022 (utile alla definizione del posizionamento di  $\gamma_2$ , per cui si rimanda al paragrafo specifico) nella tabella precedente sono indicati i prezzi massimi di tale annualità.

## 5.2 CALCOLO DEL MACRO INDICATORE R2

Questo macro-indicatore è stato introdotto nella regolazione della qualità tecnica (RQTR); si tratta dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica da raccolta differenziata (analogamente a R1 per gli imballaggi), e è definito come il prodotto dei due indicatori presenti nella delibera 387/2023 integrata con le modifiche della deliberazione 374/2025:

$$R2 = Avv_{ric_{RD,FO}} \times QLT_{RD,FO}$$

con

$$Avv_{ric_{RD,FO}} = \frac{Q_{avv,ric_{RD,FO,FU}}}{Q_{RD,FO,FU}}$$

Indicatore di efficienza dell'avvio a riciclaggio della frazione organica raccolta e avviata ad impianti di compostaggio o digestione anaerobica;

e

$$QLT_{RD,FO} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n MNC_{i,j}}{n^a}$$

Indicatore di qualità della raccolta differenziata della frazione organica. In assenza di tale dato per ambito tariffario il gestore può ricorrere a driver.

In analogia con i parametri H e R1, è prevista la suddivisione dell'efficacia dell'avvio a riciclo della frazione organica nelle seguenti classi a cui corrispondono specifici obiettivi di miglioramento o di mantenimento.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
R2 <sub>a</sub>	Efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica	A	$R2_a \geq 0,95$	Mantenimento
		B	$0,90 \leq R2_a < 0,95$	$R2_{a+1} \geq R2_a + 0,005$
		C	$0,85 \leq R2_a < 0,90$	$R2_{a+1} \geq R2_a + 0,010$
		D	$0,80 \leq R2_a < 0,85$	$R2_{a+1} \geq R2_a + 0,020$
		E	$0,75 \leq R2_a < 0,80$	$R2_{a+1} \geq R2_a + 0,030$
		F	$0,70 \leq R2_a < 0,75$	$R2_{a+1} \geq R2_a + 0,040$
		G	$R2_a \leq 0,70$	$R2_{a+1} \geq R2_a + 0,050$

#### Criteria di calcolo del parametro $Q_{RD,FO,FU}$

Il valore di  $Q_{RD,FO,FU}$  è la quantità in tonnellate di frazione umida raccolta nel bacino tariffario, al netto dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (dato desumibile dai certificati di analisi merceologiche o dai dati biorepack).

Il valore di  $Q_{RD,FO,FU}$ , al lordo dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile, dovrebbe trovare riscontro nelle dichiarazioni fornite ed elaborate da ARPA Puglia e successivamente riversate nelle Determinazioni della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 69 del 9 aprile 2025 (<https://www.regione.puglia.it/web/tributi/-/tributo-speciale-per-il-deposito-in-discarda-determinazione-dell-aliquota-2024-duplica-1>) e n. 92 del 16 maggio 2025 (<https://www.regione.puglia.it/web/tributi/-/ecotassa.-rettifica-tariffe-anno-2025.-vari-comuni>), ed è quindi oggettivamente e direttamente imputato al bacino tariffario in funzione delle quantità raccolte nell'anno 2024.

#### Calcolo del parametro $Q_{avv,ric,RD,FO,FU}$

Il valore di  $Q_{avv,ric,RD,FO,FU}$  è la quantità in tonnellate di frazione umida, al netto dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile soggetti agli obblighi EPR, avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, al netto dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (dato desumibile dai certificati di analisi merceologiche o dai dati biorepack).

Viene misurato all'atto del conferimento all'impianto di trattamento.

#### Calcolo dei parametri $MNC_i$ e $n$

Il valore  $MNC_i$  rappresenta l'incidenza percentuale del materiale non compatibile riscontrata nell'analisi i-esima sul rifiuto conferito dal gestore della raccolta. Tale valore deve essere comunicato dal gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica in sede di fatturazione. In assenza di tale dato il gestore dell'impianto può utilizzare il valore medio calcolato su tutte le analisi merceologiche effettuate nel corso dell'anno o sulla base dei più recenti dati disponibili.

Il valore  $n$  è il numero delle analisi merceologiche effettuate nel corso dell'anno.

### 5.3 COEFFICIENTI CHE DETERMINANO IL LIMITE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

Limite alla crescita nel MTR-3: parametro "K" (potenziamento del servizio)

Secondo quanto disposto dall'art. 4 del MTR-3 in ciascun anno del terzo periodo regolatorio il limite alla crescita è definito dal rapporto:

$$\frac{\Sigma T_a}{\Sigma T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove  $\rho$  rappresenta il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Ai sensi dell'art. 5.1 MTR-3 il coefficiente di potenziamento del servizio  $K_a$  è determinato dalla seguente:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove  $K_{com,a}$  corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale. Può essere valorizzato solamente nel caso in cui la procedura di gara sia stata bandita ai sensi del Bando tipo ARERA di cui alla Delibera 596/2024/R/rif. Per questo motivo, in assenza di informazioni necessarie da parte delle stazioni appaltanti, AGER valorizzerà  $K_{com}$  uguale a 0.

Il fattore  $K_a$ , analogamente al coefficiente  $X_a$ , viene determinato dall'ETC, in coerenza con il grado di efficienza economica raggiunto dalla gestione e con gli obiettivi di potenziamento – distinti in consolidamento e in miglioramento alla luce della significatività delle misure che si prevede di introdurre – sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	<b>SCHEMA II</b> Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	<b>SCHEMA IV</b> Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

Secondo le direttrici regolatorie contenute nel MTR-3, il potenziamento del servizio sotteso al coefficiente  $K_a$  è finalizzato al perseguimento di obiettivi di miglioramento e può comprendere, a titolo esemplificativo:

- l'incremento della frequenza di spazzamento o di raccolta;
- la modifica del modello di raccolta;
- l'introduzione di raccolte differenziate dedicate;
- l'adozione di sistemi di misurazione o contabilizzazione puntuale dei rifiuti conferiti;
- il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale;
- attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e/o di riutilizzo degli stessi;
- attività finalizzate all'aggregazione delle gestioni.

Ai fini del posizionamento di un determinato bacino tariffario in uno degli schemi della matrice, l'ETC può valutare specifiche condizioni, quali, ad esempio:

- la modifica di schema all'interno della matrice del TQRIF;
- la mancata ultimazione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio;
- un valore del macro-indicatore R1 inferiore a 0,85;
- un valore del macro-indicatore R2 inferiore a 0,95;
- valori di  $\gamma_{1,a}$  o  $\gamma_{2,a}$  non soddisfacenti;
- ulteriori elementi rilevanti ai fini regolatori.

AGER, sulla base dell'analisi svolta e nel rispetto della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, valuterà il posizionamento del gestore per ciascun bacino tariffario, esprimendosi in termini di consolidamento o miglioramento della qualità del servizio. Resta comunque inteso che, sulla base dell'analisi svolta e nel rispetto della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, AGER si riserva di adottare proprie valutazioni, con motivazione espressa nei provvedimenti di validazione e nei limiti della discrezionalità attribuita all'ETC dal MTR-3, ove ricorrano circostanze o condizioni dell'ambito che, ove non considerate, comprometterebbero l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Limite alla crescita nel MTR-3: parametro "CRI"

Nel calcolo del limite alla crescita, il MTR-3 ha confermato il coefficiente CRI, finalizzato a favorire il recupero dei costi sostenuti in conseguenza della dinamica inflattiva registratasi nelle annualità 2022 e 2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie. Tale coefficiente può essere determinato subordinatamente alla valorizzazione del coefficiente di potenziamento  $K_a$ , secondo la seguente formula:

$$CRI_a \leq 0,8 \times K_a$$

Il Gestore può presentare ad AGER una specifica istanza contestualmente alla presentazione del PEF grezzo ai fini della valorizzazione del parametro CRI. Tale richiesta deve evidenziare e quantificare la necessità di incrementare il limite delle entrate tariffarie al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, oltre gli strumenti di regolazione ordinaria già previsti.

#### 5.4 DEFINIZIONE DEI COSTI PREVISIONALI

L'introduzione delle componenti  $CO_{newTV,a exp}$ ,  $CO_{newTF,a exp}$ ,  $CO_{ITV,a exp}$  e  $CO_{ITF,a exp}$  può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Ai fini del riconoscimento delle componenti tariffarie di natura previsionale, il gestore interessato è tenuto a presentare specifica istanza nella quale si motivano gli obiettivi strategici da perseguire nonché l'entità economica. La valorizzazione degli oneri di natura previsionale giustifica la valorizzazione del parametro "K" di potenziamento, sotteso alla determinazione del limite alla crescita tariffaria.

Di seguito si riportano le componenti tariffarie di natura previsionale:

- i costi operativi incentivanti  $COI^{exp}$ , destinati alla copertura di oneri relativi ad attività non sistematiche finalizzate al conseguimento dei target sottesi alla valorizzazione del coefficiente  $K_{reg}$
- i costi operativi previsionali  $CO_{new}^{exp}$  destinati alla copertura di oneri relativi ad attività di natura sistematica che si intende sostenere per il raggiungimento dei medesimi obiettivi dei  $COI^{exp}$  ma il cui raggiungimento è conseguibile e misurabile oltre l'orizzonte biennale, comunque all'interno del periodo regolatorio. A differenza dei  $COI^{exp}$  si ritiene che tali importi non saranno soggetti all'applicazione di quanto previsto dal comma 8.3 del MTR-3, ossia non saranno decurtati dai costi riconosciuti, ma saranno solo oggetto di conguaglio a favore dell'utenza qualora non siano raggiunti gli obiettivi sottesi alla loro valorizzazione *ex ante* (fermo restando la necessaria rettifica con decurtazione dal VR a fine concessione). La valorizzazione di tali oneri è pertanto funzionale solo fino a che non risultano nelle fonti contabili a base dei costi.

- **CO<sub>116</sub><sup>exp</sup>** finalizzato alla copertura degli scostamenti attesi riferibili alla normativa introdotta dal D.lgs 116/2020;
- **CO<sup>exp</sup>** finalizzato alla copertura di eventuali oneri per l'adeguamento a standard e livelli minimi di qualità introdotti da ARERA;
- la componente di natura previsionale **CTS<sub>IVa</sub><sup>exp</sup>** a copertura degli oneri variabili non sistematici, aggiuntivi rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili, relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. Tale componente è applicabile solo se valorizzabile sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati al principio di efficienza.
- le componenti di natura anticipatoria **CO<sub>ANT</sub>** possono trovare valorizzazioni solo nel biennio 2026-2027 e si riferiscono ad eventuali oneri relativi alle componenti CRT, CRD e CSL che possono trovare valorizzazione nel 2026-2027 come conseguenza dell'inflazione 2023-2024.

Per quanto riguarda l'utilizzo di tali componenti previsionali si evidenzia quanto segue:

- quando tali componenti previsionali di costo vengono ammesse tra le entrate tariffarie dell'anno (a), ad eccezione dei **CO<sub>new</sub><sup>exp</sup>**, è poi prevista la successiva verifica a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo a cui erano sottese, al fine di rettificare i costi sostenuti ai sensi dell'art. 8.3 del MTR-3 a valere per il PEF dell'anno (a+2);
- con riferimento ai COI in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, viene inoltre operato sul PEF dell'anno (a+2) un conguaglio, solo se a favore delle utenze, tra oneri effettivamente sostenuti ed oneri previsionali riconosciuti nel PEF dell'anno (a), in proporzione alla distanza tra obiettivo raggiunto ed obiettivo prefissato;
- in caso di raggiungimento degli obiettivi conseguito attraverso costi sostenuti inferiori a quelli preventivati, la differenza, al netto di una franchigia del 5%, viene computata tra le detrazioni ai sensi del comma 4.5 della delibera 397/2025/R/RIF;

I costi relativi agli oneri previsionali approvati dovranno essere identificati nelle voci di contabilità analitica di bilancio attraverso appositi centri di costo, al fine dell'attività di verifica e validazione da parte del ETC.

## 6. PRECISAZIONI IN MATERIA DI FATTORE DI SHARING

Alla luce delle numerose richieste pervenute allo scrivente ETC in materia di disciplina del fattore di sharing si ritiene opportuno rendere alcuni chiarimenti.

### LA DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI SHARING ALL'INTERNO DEI PEF

È ormai pacifico che *“laddove la gestione del servizio sia stata organizzata a livello di ambito, l'ente competente per l'organizzazione del servizio (...) soggiace alla disciplina regolatoria secondo il paradigma dettato dall'art. 1 comma 527 della legge 2017 n. 205. La regolazione introdotta integra, unitamente alla normativa di riferimento, la cornice entro la quale si esplicano le attribuzioni degli Enti locali”* (così TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 17/08/2021, n. 1938).

Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 1, comma 527, l. 205/2017, Arera ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR, successivamente aggiornato con il MTR 2 e, da ultimo, con il MTR 3).

L'oggetto di tale MTR è individuato dall'art. 1 delle delibere di adozione (443/2019, 363/2021, 389/2023 e 397/2025) il quale dispone che: *“Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la*

determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono".

Con riferimento all'inquadramento del fattore di *sharing*, assumono rilievo gli artt. 2 e 3 del MTR 3 (approvato con delibera Arera 397/2025).

In particolare l'art. 2 reca la disciplina della determinazione delle "entrate tariffarie" e, tra le voci che concorrono alla loro definizione, indica i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* ed il relativo fattore di *sharing*. Il successivo art. 3 attribuisce all'ETC, ricevuti i relativi dati di competenza del Comune e del Gestore, il compito di operarne la materiale quantificazione, avuto riguardo agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività per la preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Dal quadro regolatorio appena delineato emerge, quindi, che i proventi della vendita dei RU ai sistemi collettivi di *compliance* rilevano in ambito di validazione dei PEF per la percentuale che, destinata alla copertura dei costi del servizio, viene portata in detrazione della TARI e, quindi, in definitiva destinata ad abbattere le entrate tariffarie a vantaggio dell'utenza.

Per tale motivo, con riferimento alla disciplina del fattore di *sharing*, la competenza dell'ETC, nell'ambito della definizione dei PEF, si esaurisce con la quantificazione della percentuale destinata ad abbattere le entrate tariffarie a carico degli utenti, allo scopo di determinare i corrispettivi tariffari e garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione (cfr. art. 30 All. A MTR-3).

Quanto dedotto trova, peraltro, conferma nel tool di calcolo che Arera ha approvato con la Determinazione del 7 novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 nuovo Mtr-3), nell'ambito del quale viene data agli ETC la possibilità di quantificare solo la quota di fattore di *sharing* da portare in detrazione alle entrate tariffarie a beneficio dell'utenza.

#### INQUADRAMENTO SPECIFICO DEI RUOLI ATTRIBUITI DALLA GOVERNANCE PUGLIESE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Come noto, in Puglia non si è ancora realizzato il ciclo integrato di gestione dei rifiuti, atteso che la stessa normativa pugliese ha inteso attribuire le competenze in materia di gestione impiantistica ad un ambito unico regionale la cui espressione è individuata nell'AGER, mentre ha assegnato le competenze in materia di servizi di igiene urbana ai Comuni in forma associata, rappresentata dai 39 ARO (Ambiti di Raccolta Ottimale) istituiti dalla normativa regionale pugliese, o nelle more dell'avvio del servizio unitario da parte degli ARO, ai singoli comuni.

Va debitamente considerato anche che nella quasi totalità dei casi di gestione dei rifiuti pugliese le attività finalizzate all'avvio al riciclaggio delle frazioni differenziate sono poste in essere dai Comuni, che ne sostengono direttamente gli oneri connessi (stipula delle convenzioni con i sistemi di *compliance* o con gestori di libero mercato, individuazione e contrattualizzazione di eventuali impianti di pre-trattamento, trasporto e conferimento alle piattaforme/impianti).

Conseguentemente, per espressa previsione normativa regionale, l'incasso dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi di *compliance* o dal libero mercato per il conferimento delle frazioni differenziate è di esclusiva pertinenza dei Comuni (unica eccezione è prevista nel caso di società pubbliche destinatarie dell'affidamento del servizio di igiene urbana con la formula dell'*in house providing*).

#### RICONOSCIMENTO DEL FATTORE DI SHARING

Definito l'ambito di applicazione della normativa regolatoria, descritto l'alveo delle competenze dell'ETC, e chiariti i perimetri di attività attribuiti dal sistema normativo regionale ai differenti players operanti all'interno del ciclo, si deve tuttavia rilevare che la quantificazione da parte dell'ETC della quota destinata ad abbattere i

costi del servizio consente di individuare, per sottrazione, una ulteriore parte residua di fattore di sharing.

Su tale parte residua, si deve ben evidenziare che non sia la validazione del Piano Economico Finanziario dell'ambito tariffario, per i motivi sopra esposti, la sede in cui si effettua il riconoscimento ed attribuzione delle quote di sharing se non per la parte che viene posta dall'MTR a diretto beneficio dell'utenza.

Inoltre, non può ritenersi sussista un meccanismo di automatico riconoscimento in capo al gestore dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dai Comuni pugliesi per la parte desumibile per differenza in qualità di compenso incentivante.

Tale ultima conclusione appare coerente con il contesto sopra descritto (assenza di gestione integrata del ciclo dei rifiuti) e dei ruoli ascriviti a ciascun soggetto alla luce della normativa pugliese vigente (attività ed oneri del riciclaggio in capo ai Comuni invece che ai Gestori dei servizi di igiene urbana nonché incasso dei relativi corrispettivi in capo a chi sostiene gli oneri, cioè i Comuni). E sviluppa coerenza anche con il limite delle competenze dell'ETC, che non consente di attribuire ai PEF, dallo stesso validati, valore di provvedimento di assegnazione di tale quota, diversamente da quella a diretto beneficio dell'utenza, espressamente prevista dall'MTR e dal tool rilasciato da ARERA.

#### FATTORE DI SHARING E CONTRATTO DI SERVIZIO - DELIBERA ARERA 385/2023/R/RIF

Di converso, si ritiene che le determinazioni inerenti tale parte residuale siano conseguentemente rimesse all'autonomia negoziale delle parti (Stazione appaltante e gestore), facendo riferimento alle disposizioni dei contratti vigenti (ad esempio in considerazione della presenza di eventuali clausole contrattuali c.d. "premier") e avendo presente che gli stessi possono subire modifiche entro i limiti disposti dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023 (Codice degli appalti).

La definizione delle condizioni per l'assegnazione della quota residua di *sharing* al gestore integrato o, pro quota, ai gestori interessati alle diverse fasi della filiera (raccolta, preparazione per il riutilizzo e il riciclo), pertanto, potrà essere oggetto di accordi tra le parti nell'ambito del contratto di servizio, il quale dovrà contenere la puntuale regolazione della quantificazione del compenso incentivante in relazione agli obiettivi da raggiungere e della relativa quantificazione per i casi di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Tale approdo trova riscontro anche nella constatazione per cui nello Schema tipo di contratto di Servizio, approvato da ARERA con deliberazione n. 385 del 3.8.2023 - schema che tutti gli enti affidanti hanno l'obbligo di recepire nei "contenuti minimi essenziali obbligatoriamente previsti nella normativa vigente" anche per i contratti già in essere – non vi è alcuna clausola obbligatoria e vincolante che imponga una condivisione dei ricavi con il gestore in applicazione dei coefficienti di sharing.

Nel contempo, però, l'Autorità ha fatto salvo uno spazio residuo di "*contenuti ulteriori, in ragione, tra l'altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente*" (così la Del. 385/2023, pag. 11) in cui si riespande l'autonomia negoziale delle parti.

Nell'ambito di tali contenuti ulteriori ben potrebbe rientrare ad esempio la definizione dei criteri di riparto dei ricavi e per la determinazione di un compenso incentivante nell'ambito della quota del fattore di sharing residua rispetto a quella già destinata ad abbattere la TARI.

Sul piano strettamente operativo, le Linee Guida Anci - Assoambiente - Utilitalia del luglio 2024 suggeriscono di "*condividere ex ante tra le parti, in modo trasparente, gli obiettivi precisi che si intendono raggiungere nel periodo considerato e la modalità di quantificazione dello sharing nel caso in cui tali obiettivi venissero raggiunti solo parzialmente. Si tratta pertanto di definire anticipatamente gli obiettivi in capo alla gestione e la corrispondenza puntuale tra grado di raggiungimento degli stessi e valorizzazione del fattore di sharing*".

In tale prospettiva, inoltre, con una successiva "Nota di chiarimento" dell'ottobre 2024, sempre ANCI in

collaborazione con IFEL sullo stesso tema, ha ulteriormente precisato che *“l’equilibrio economico finanziario può essere perseguito anche definendo, all’interno del contratto, i meccanismi di sharing dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del rifiuto”*.

Quanto invece ai futuri affidamenti, le stazioni appaltanti dovranno avere cura di predisporre i relativi capitolati prevedendo compensi incentivanti e premiali per i gestori e, in tale prospettiva, potranno prevedere una puntuale regolazione del fattore di *sharing*, anche eventualmente affiancandolo a clausole premiali che facciano condividere con il gestore oltre che parte degli incassi CONAI anche parte dei risparmi sui costi di smaltimento rivenienti dal raggiungimento degli obiettivi prefissati di raccolta differenziata.

Alla luce delle scadenze imposte dall’Autorità, delle svariate comunicazioni di AGER sul punto susseguitesesi nel tempo, ed anche in considerazione delle precisazioni sopra riportate si invitano tutti i Comuni pugliesi ad adeguare i contratti di servizio in essere allo schema di contratto tipo approvato dall’Autorità con la Delibera 385/2023/R/Rif il più sollecitamente possibile.